

Nessuna attenuante se il reato è di pericolo

Decreto 231

La Cassazione nega la riduzione della sanzione per fatti di particolare tenuità

Giovanni Negri

Non esiste possibilità di applicare la riduzione della sanzione (della metà e comunque mai superiore a 103.291 euro) a carico della società per violazione colpita dal decreto 231 se il reato a monte è di pericolo astratto come nel caso degli illeciti ambientali. Lo afferma la Corte di cassazione con la sentenza n. 50770 della Terza sezione penale. Con la pronuncia è stato così respinto il motivo di ricorso fondato sul tenta-

tivo di fare valere l'attenuante prevista dall'articolo 12, comma 1, lettera b, del decreto 231 del 2001.

Nella vicenda approdata sino al verdetto della Cassazione, a venire sanzionata con 77.400 euro era stata una società per azioni ritenuta colpevole, nella persona del presidente del consiglio di amministrazione, per avere di fatto consentito che gli impianti di depurazione effettuassero uno smaltimento illecito di fanghi di deputazione prodotti, valutabile nell'ordine di centinaia di tonnellate, diluendo con gli stessi le acque reflue di scarico e versando, nello stesso tempo, questi fanghi direttamente in un corso d'acqua.

La difesa aveva provato a fare valere l'attenuante, prevista dal medesimo decreto 231 indirizzata a limitare l'applicazione delle sanzioni in caso di fatti di particolare tenuità. Si tratta però di una misura

del tutto inapplicabile nel caso in questione. L'attenuante infatti può interessare quei reati che hanno come presupposto un danno patrimoniale e non anche quelli, come nel caso del reato ambientale per il quale la Spa era stata sanzionata, che si esauriscono in violazioni di natura formale e di pericolo astratto, «in cui vengono punite determinate condotte indipendentemente e a prescindere dalla produzione di un danno» di qualsiasi natura, patrimoniale o non patrimoniale.

Semaforo rosso, da parte della Cassazione, anche per un altro elemento fatto valere dalla difesa e cioè l'adozione da parte della società di un modello organizzativo, elemento che avrebbe dovuto consentire di ridurre l'applicazione di sanzioni alla persona giuridica.

La Cassazione però sottolinea come l'adozione di un modello orga-

nizzativo non basta da sola, se poi questo non è in astratto idoneo a scongiurare il reato in questione e in concreto non è stato poi mai messo nelle condizioni di potere operare.

Per la Corte non esiste «alcun automatismo tra l'adozione del modello e la concessione dell'attenuante, che è invece subordinata, come evidenziato anche in dottrina, ad un giudizio di natura fattuale, essendo il giudice tenuto a verificare se la lettera della norma sia stata rispettata, specificamente e nel suo complesso».

Nel modello adottato dalla Spa, tra gli elementi critici messi in luce dall'autorità giudiziaria, spiccava l'assenza di un efficace sistema di comunicazione dal basso e la mancata nomina dell'organismo di vigilanza, neppure contemplato all'interno dell'organigramma funzionale.